

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 20



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
21 gennaio 2020

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 20/01 Autorità doganali & FLEGT Orientamenti per l'attuazione Sintesi pubblica 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 20/02 Avviso all'attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 15

Commissione europea

2020/C 20/03 Tassi di cambio dell'euro — 20 gennaio 2020 16

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 20/04 Procedure di liquidazione Decisione relativa alla revoca della licenza di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan (Euroamerican Insurance Company) AD per l'esercizio di attività di assicurazione 17

IT

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2020/C 20/05	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia	18
--------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 20/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9641 — SNAM/FSI/OLT) ⁽¹⁾	34
--------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorità doganali & FLEGT
Orientamenti per l'attuazione
Sintesi pubblica
(2020/C 20/01)

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento viene fornito in qualità di servizio alle parti interessate. Gli orientamenti ivi espressi non sono vincolanti e non rappresentano la posizione ufficiale dell'Unione europea né dovrebbero essere considerati come una forma di consulenza legale.

Indice

	<i>Pag.</i>
1. Introduzione	2
2. Importazione di legname FLEGT – principi fondamentali	2
3. Raccomandazioni in materia di collaborazione tra le autorità	4
3.1. Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche dei carichi	5
3.2. Comunicazione tra le autorità durante i controlli	6
3.3. Legname soggetto alla CITES e al sistema FLEGT	6
3.4. Merci di natura commerciale e non commerciale	6
3.5. Controlli nell'ambito delle procedure doganali semplificate	7
3.6. La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico	7
3.7. Paese partner di esportazione	8
3.8. Verifica delle licenze FLEGT	8
3.9. Smaltimento del legname trattenuto	8
Allegato I – Glossario	9
Allegato II – Quadro giuridico	12
Allegato III – Comunicazione	14

1. Introduzione

Il disboscamento illegale è un problema mondiale che ha notevoli ripercussioni negative sul piano economico, ambientale e sociale. Sulla base del piano d'azione per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT)⁽¹⁾, l'Unione europea (UE) ha adottato misure normative successive⁽²⁾ che istituiscono un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno e prodotti derivati nell'UE. Questo quadro giuridico istituisce un sistema di controlli per taluni legni e prodotti derivati esportati da paesi che hanno concluso con l'UE un accordo volontario di partenariato (AVP). Il legno e i prodotti derivati esportati da tali paesi devono disporre di una licenza FLEGT, rilasciata nel paese partner, che attesti la legalità dei prodotti (ovvero che i prodotti sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente tagliato in un paese terzo e importato nel paese partner in conformità della legislazione nazionale del paese partner). Per garantire l'efficacia del sistema di licenze FLEGT, le autorità doganali possono autorizzare l'immissione in libera pratica di legno e prodotti derivati assoggettati a tale sistema soltanto se è stata presentata una licenza FLEGT e se tale licenza è stata accettata dall'autorità competente dello Stato membro.

L'obiettivo principale dei presenti orientamenti è coadiuvare le autorità doganali e le autorità competenti per il sistema FLEGT nell'espletamento efficace dei rispettivi compiti in conformità della normativa FLEGT³, illustrando il sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno e prodotti derivati nell'UE e descrivendone le modalità di attuazione. In particolare, gli orientamenti mirano a fornire un approccio armonizzato all'attuazione della normativa; a tale scopo essi intendono:

- definire un approccio adeguato, raccomandato e, ove possibile, globale per l'attuazione della normativa FLEGT da parte delle autorità doganali e delle autorità competenti per il sistema FLEGT;
- formulare raccomandazioni ai fini di una collaborazione rafforzata tra le autorità doganali e le autorità competenti.

Il documento, pertanto, si articola nelle seguenti sezioni:

1. introduzione: presentazione del documento;
2. importazione di legname e prodotti derivati FLEGT – principi fondamentali: descrizione del processo di importazione;
3. raccomandazioni relative alla collaborazione tra autorità: in questa sezione è suggerita la conclusione di accordi nazionali, si esaminano questioni specifiche e si forniscono esempi;
4. allegati I, II e III: contengono la terminologia e le disposizioni giuridiche di riferimento.

I presenti orientamenti sono stati redatti in tempo utile prima che il primo accordo volontario di partenariato diventasse operativo, in modo da fornire sin dall'inizio alle autorità doganali le indicazioni necessarie per l'espletamento di questo nuovo compito. Attualmente essi vengono aggiornati sulla base dell'esperienza pratica acquisita nell'attuazione del primo sistema di licenze FLEGT in Indonesia, divenuto operativo il 15 novembre 2016.

Gli orientamenti possono essere rivisti sulla base di ulteriori esperienze pratiche maturate a seguito dell'attuazione del sistema di licenze FLEGT da parte di altri paesi terzi e di eventuali modifiche del quadro giuridico. Essi sono stati redatti in collaborazione con esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti degli Stati membri e non hanno carattere vincolante.

2. Importazione di legname e prodotti derivati FLEGT – principi fondamentali

Il sistema FLEGT si basa su un quadro globale che comprende gli accordi volontari di partenariato (AVP) tra l'UE e i paesi partner sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei prodotti derivati, da un lato, e la normativa FLEGT (il regolamento FLEGT e il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT) dall'altro, che stabilisce le norme che disciplinano l'importazione nell'UE di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner. In virtù di tale quadro, le importazioni nell'UE di legno e prodotti derivati esportati da paesi partner sono autorizzate soltanto se sono coperte da una licenza FLEGT rilasciata dall'autorità preposta al rilascio di licenze nel paese partner che ne attesti la legalità. Le autorità doganali devono verificare che i carichi di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner siano coperti da licenze FLEGT valide quando vengono presentati per l'immissione in libera pratica. Una volta svincolato, il legname che dispone di una licenza FLEGT gode di una presunzione di conformità al regolamento dell'UE sul legno⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 giugno 2006, su un piano d'azione dell'UE per le foreste [COM(2006) 302 def.].

⁽²⁾ Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del sistema FLEGT, nell'allegato II del regolamento FLEGT figura un elenco essenziale di prodotti soggetti al sistema che si applica a tutti gli AVP e, in aggiunta, ogni AVP comprende prodotti supplementari. Nell'allegato III del regolamento FLEGT figurano i paesi partner (attualmente solo l'Indonesia) e i rispettivi elenchi di prodotti soggetti al sistema, garantendo così chiarezza sufficiente sotto il profilo giuridico per quanto riguarda i prodotti di ciascun paese partner in relazione ai quali le autorità doganali devono verificare la presenza di una licenza FLEGT. L'obbligo di presentare una licenza FLEGT non si applica alle merci prive di carattere commerciale, ai prodotti coperti da documenti CITES ⁽⁴⁾ né al legname che transita in un paese partner.

All'atto dell'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione, l'importatore deve presentare una dichiarazione doganale; il dichiarante può scegliere tra diversi regimi doganali che rispondono a specifiche esigenze economiche. In base alla normativa FLEGT, l'importazione è definita come la procedura doganale dell'«immissione in libera pratica», che comprende il pagamento dei dazi doganali, delle eventuali accise e dell'IVA gravanti sulle merci. Il dichiarante deve inoltre rispettare eventuali restrizioni specifiche applicabili alle merci dichiarate, ad esempio l'obbligo di presentare una licenza FLEGT per il legno o per i prodotti derivati. Una volta riscossi i dazi e non appena sia stato dimostrato che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per l'importazione delle merci, le autorità doganali concedono lo svincolo. Le merci perdono la posizione doganale di merci non unionali per acquisire quella di merci unionali e possono essere immesse sul mercato interno fatta salva ogni altra misura legislativa applicabile.

La dichiarazione di immissione in libera pratica non deve necessariamente essere presentata all'ufficio doganale di arrivo del legname nell'UE. Esistono anche procedure che consentono il deposito, la trasformazione o il trasporto delle merci sotto controllo doganale. Quando le merci sono trasportate da uno Stato membro all'altro all'interno dell'UE, la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica può essere presentata alle autorità doganali del punto di destinazione. L'unica procedura doganale che richiede la presentazione di una licenza FLEGT è l'immissione in libera pratica ⁽⁵⁾.

Quando il legname coperto da una licenza FLEGT è dichiarato per l'immissione in libera pratica in un certo Stato membro, le autorità doganali devono assicurarsi che la licenza FLEGT sia stata approvata ⁽⁶⁾ dall'autorità competente dello stesso Stato membro. In caso contrario, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo del legname. Procedure nazionali possono definire le modalità pratiche di tale adempimento, mentre la normativa FLEGT definisce i seguenti presupposti:

- le autorità doganali possono identificare il legname FLEGT tramite il paese di spedizione e il codice del sistema armonizzato, composto da un massimo di 6 cifre. Tali indicazioni si rifletteranno negli allegati I, II e III del regolamento FLEGT, opportunamente aggiornati, e saranno successivamente integrate nella banca dati TARIC ⁽⁷⁾;
- i prodotti che figurano negli allegati A, B e C del regolamento dell'UE sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche ⁽⁸⁾ (CITES ⁽⁹⁾) sono esenti dalle formalità all'importazione previste dalla normativa FLEGT. Altre deroghe pertinenti riguardano le merci prive di carattere commerciale e i prodotti che sono transitati nel paese partner sotto vigilanza doganale. Gli AVP possono comprendere un allegato IB nel quale sono elencati i prodotti che non possono essere esportati dal paese partner, per i quali non può dunque essere rilasciata una licenza FLEGT e che quindi non possono essere importati nell'Unione;
- la licenza FLEGT deve essere presentata all'autorità competente dello stesso Stato membro nel quale sarà presentata la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. La licenza FLEGT può essere presentata in un momento anteriore ma non successivo alla presentazione della dichiarazione in dogana. In una fase ulteriore le autorità competenti sono informate in merito alla dichiarazione in dogana corrispondente a ciascuna licenza FLEGT;
- l'autorità competente verifica la licenza FLEGT e comunica all'autorità doganale la sua decisione di approvarla;
- a fini di verifica, la Commissione europea fornisce alle autorità doganali e alle autorità competenti modelli e altre indicazioni riguardanti le autorità di rilascio delle licenze;
- la licenza FLEGT e il carico possono essere oggetto di ulteriori verifiche; le autorità competenti e le autorità doganali dovrebbero operare in stretta collaborazione e concordare i compiti assegnati a ciascun servizio;

⁽⁴⁾ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. È opportuno osservare che in Indonesia le specie elencate nella CITES sono soggette anche al sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano e che per esportare tale legname è necessaria una licenza FLEGT valida.

⁽⁵⁾ Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

⁽⁶⁾ Il termine utilizzato nella normativa FLEGT è «accettare»; tuttavia nel presente documento tale termine è sostituito con «approvare» al fine di descrivere con maggior precisione il ruolo svolto dalle autorità competenti all'atto della verifica delle licenze FLEGT.

⁽⁷⁾ La tariffa integrata online dell'Unione europea, basata sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017 (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 1).

⁽⁹⁾ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

- le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all'autorità che ha rilasciato la licenza secondo le procedure stabilite in ciascun AVP;
- data la natura del legno e dei prodotti derivati, il peso o il volume al momento dell'importazione possono presentare uno scostamento non superiore al 10 % rispetto al peso o al volume dichiarati nella licenza FLEGT;
- i costi sostenuti fino al completamento della verifica sono a carico dell'importatore, salvo quanto diversamente stabilito dallo Stato membro;
- nel riquadro 44 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza FLEGT. Occorre selezionare il codice del certificato C690 per le licenze FLEGT e indicare il numero della licenza corrispondente al carico;
- le licenze FLEGT possono essere in formato cartaceo o elettronico. Se del caso, le autorità possono chiederne la traduzione, i cui costi sono a carico dell'importatore. Nel caso delle licenze FLEGT cartacee, il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT e gli AVP prevedono una copia per l'autorità doganale; tale copia costituisce uno strumento supplementare che agevola la comunicazione con e tra le autorità, e la sua presentazione all'autorità doganale è obbligatoria;
- le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica nel caso in cui nutrano dubbi sulla validità della licenza FLEGT. L'autorità competente agisce secondo la legislazione nazionale vigente in caso di violazione della normativa FLEGT (e secondo le disposizioni applicabili dell'AVP, che possono prevedere la comunicazione tempestiva al paese partner);
- le informazioni relative alle licenze FLEGT e le corrispondenti dichiarazioni doganali ricevute, nonché i dati pertinenti riguardanti i carichi non conformi devono essere conservati ai fini della stesura delle relazioni annuali obbligatorie. La Commissione europea è tenuta a fornire un modello di tali relazioni;
- le autorità competenti consentono al controllore indipendente designato ⁽¹⁰⁾ di accedere a documenti e dati pertinenti, entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile, al fine di eseguire un controllo incrociato delle informazioni fornite dalle autorità di rilascio delle licenze e di riesaminare le procedure di verifica dell'UE.

3. Raccomandazioni in materia di collaborazione tra le autorità

Nel caso in cui le autorità competenti siano diverse dalle autorità doganali, la collaborazione e la comunicazione tra le autorità costituiscono un elemento essenziale del processo di attuazione dei controlli alle frontiere nel quadro della normativa FLEGT.

La normativa prevede diverse modalità di collaborazione, tra cui la comunicazione riguardo alle licenze FLEGT approvate ⁽¹¹⁾, la delega di funzioni alle autorità doganali ⁽¹²⁾, il coordinamento delle procedure per le verifiche ⁽¹³⁾ oppure lo scambio di dati con mezzi elettronici ⁽¹⁴⁾.

Per garantire la corretta attuazione della normativa e l'adozione di un approccio comune, si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti, ed eventualmente ad altre autorità interessate con competenze in settori correlati, di basare la loro collaborazione su accordi nazionali formali.

Per la conclusione di accordi nazionali e l'elaborazione di procedure operative, occorrerebbe idealmente seguire le seguenti tappe:

- instaurare contatti tra esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti ⁽¹⁵⁾ a livello strategico, operativo e di gestione;
- definire un approccio adeguato e un modello formale per garantire la corretta formulazione degli accordi;
- determinare gli elementi costitutivi degli accordi (quadro di riferimento nazionale) su cui sarà basata la futura collaborazione tra le autorità doganali e le autorità competenti. Il quadro di riferimento nazionale dovrebbe basarsi sulle raccomandazioni formulate nei presenti orientamenti e tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nelle legislazioni nazionali e/o della struttura amministrativa;
- tradurre gli accordi in procedure operative concrete da attuare durante il processo di controllo.

Si raccomanda di includere i seguenti elementi negli accordi di collaborazione nazionali:

- collaborazione rafforzata, precisando le condizioni per una collaborazione efficiente ed efficace a lungo termine:
 - riunioni periodiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a un adeguato livello strategico, di gestione e operativo, con un quadro di riferimento concordato;

⁽¹⁰⁾ Monitoraggio da parte di terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

⁽¹¹⁾ Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹²⁾ Articolo 12 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹³⁾ Articolo 13 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹⁴⁾ Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹⁵⁾ Elenco delle autorità competenti: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf.

- comunicazione precoce tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo a imminenti proposte politiche e legislative aventi un'incidenza su entrambe le autorità;
- sistema di collaborazione basato su un meccanismo di reazione rapida per affrontare situazioni di emergenza, gestire nuove tipologie di infrazioni o trattare gli operatori economici ad alto rischio;
- strumenti di assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche;
- ripartizione dei compiti: definizione di ruoli, compiti e responsabilità per quanto riguarda i controlli di competenza delle autorità doganali e/o delle autorità competenti, tenendo conto delle strutture nazionali e delle situazioni locali. Dovrebbero essere concordati almeno i seguenti compiti:
 - verifiche ulteriori della licenza FLEGT;
 - verifiche ulteriori del carico;
 - raccolta e conservazione di dati per l'adempimento dell'obbligo di conservazione della registrazione della licenza ⁽¹⁶⁾ e di presentazione di relazioni ⁽¹⁷⁾;
- comunicazione tra le autorità:
 - elenco dei punti di contatto di entrambe le autorità (autorità doganali e autorità competenti), compresa una clausola di revisione per garantire aggiornamenti periodici;
 - strumenti e procedure per la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo all'accettazione della licenza, al processo di controllo e ai risultati di eventuali verifiche ulteriori;
 - condizioni per lo scambio di informazioni riservate in relazione alla gestione dei rischi, compresi un feedback bidirezionale e una rete di intelligence affidabile;
 - disposizioni chiare riguardo al tipo di informazioni (compresi dati nominativi) che possono essere oggetto di scambio tra le autorità doganali e le autorità competenti e alle condizioni in cui tale scambio di informazioni deve avvenire;
- attuazione della normativa e controllo della sua applicazione:
 - elaborazione congiunta e diffusione di procedure operative con istruzioni chiare per i funzionari, in particolare ai fini delle attività di controllo e verifica;
 - accordi per un'interpretazione o un'attuazione uniforme in casi particolari, ad esempio: carichi FLEGT che rientrano anche nell'ambito di applicazione della CITES, che sono importati nel quadro di procedure semplificate, il cui paese di origine è diverso dal paese di esportazione, che sono privi di carattere commerciale o nei quali si riscontrano incoerenze rispetto alla licenza (cfr. gli ulteriori chiarimenti forniti in appresso);
 - condivisione di istruzioni e informazioni per gli operatori economici e i dichiaranti;
 - formazione reciproca dei funzionari responsabili e sessioni di formazione comuni;
 - scambio periodico di dati sulle importazioni al fine di individuare discrepanze;
 - progetti o operazioni congiunte per l'applicazione della normativa, con un quadro di riferimento concordato;
 - procedure chiare per lo smaltimento delle merci trattenute, compresa la gestione dei costi di magazzino;
 - modalità per gestire le licenze cartacee e impedire il riutilizzo fraudolento di una stessa licenza.

Le pagine che seguono contengono ulteriori raccomandazioni in relazione alle voci nei paragrafi precedenti.

3.1. Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche dei carichi

Qualora la verifica del carico sia demandata alle autorità doganali, si raccomanda di includere nell'accordo nazionale condizioni relative alla fornitura di assistenza tecnica a vari livelli da parte delle autorità competenti:

- formazione e orientamento per quanto riguarda gli aspetti tecnici (ad esempio misurazioni e identificazione delle specie);
- contributi tecnici all'elaborazione di procedure operative per le ispezioni (istruzioni, liste di controllo, formulari, tabelle di concordanza ecc.);
- assistenza tecnica sul posto durante i controlli;
- servizi di laboratorio ove disponibili, o informazioni su servizi affidabili;
- indicazione dei dati di contatto (nome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) per la fornitura di assistenza tecnica da parte del paese partner.

⁽¹⁶⁾ Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

⁽¹⁷⁾ Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

È consigliabile includere lo scambio di informazioni, risorse e attività formative tra le autorità di uno Stato membro o di più Stati membri e consentire l'accesso a competenze e servizi di laboratorio. Si raccomanda di coinvolgere in questo processo i paesi partner, per favorire la conoscenza dei loro prodotti e la messa a disposizione di competenze e di campioni di legno da sottoporre ad analisi di laboratorio.

3.2. Comunicazione tra le autorità durante i controlli

È necessario che gli Stati membri predispongano canali di comunicazione adeguati tra le autorità competenti e le autorità doganali. Tali misure devono non soltanto garantire che l'autorità doganale sia tempestivamente informata in merito all'approvazione (o no) della licenza FLEGT da parte dell'autorità competente, ma anche assicurare lo scambio di altre informazioni relative al processo di controllo. Si raccomanda alle autorità nazionali di istituire procedure e strumenti di comunicazione in base alla propria struttura nazionale e di prevedere almeno quanto segue:

- non appena sia ragionevolmente possibile dopo l'approvazione della licenza FLEGT da parte dell'autorità competente, le informazioni devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale; è possibile che all'autorità doganale debba essere comunicata una decisione negativa: pertanto il sistema di comunicazione potrebbe contemplare i casi nei quali le autorità competenti non approvano una licenza FLEGT;
- tali informazioni possono essere accompagnate da elementi ulteriori in funzione della ripartizione dei compiti concordata a livello nazionale, ad esempio la richiesta di eseguire ulteriori verifiche della licenza o del carico, indicazioni specifiche cui l'autorità doganale dovrebbe prestare attenzione oppure informazioni pertinenti per il profilo di rischio;
- durante i controlli doganali è possibile che le autorità doganali debbano informare o consultare l'autorità competente laddove sospettino che la licenza FLEGT non sia valida o non corrisponda al carico;
- per consentire l'adempimento dell'obbligo di presentazione di relazioni, è necessario comunicare le informazioni sulle dichiarazioni in dogana riferite al legname FLEGT nonché dati pertinenti relativi ai carichi non conformi;
- i canali di comunicazione dovrebbero essere stabili e protetti;
- se la comunicazione si basa su licenze cartacee, compresa la possibilità di utilizzare la copia cartacea destinata all'autorità doganale, dovrebbero esistere procedure chiare volte a impedire il riutilizzo fraudolento delle licenze FLEGT.

3.3. Legname soggetto alla CITES e al sistema FLEGT

Il regolamento FLEGT e gli AVP esistenti stabiliscono che il legno e i prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento dell'UE relativo al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche (allegati A, B e C, ma non allegato D) non sono soggetti alla procedura descritta per i prodotti coperti da una licenza FLEGT alla frontiera dell'Unione. Tuttavia, gli AVP esistenti applicano il proprio sistema di verifica della legalità, definito nel quadro del sistema di licenze FLEGT, anche alle specie contemplate dalla CITES; pertanto potrebbe accadere che, nella pratica, alcuni carichi di legname CITES siano accompagnati sia da una licenza di importazione CITES (allegati A e B), o da una notifica d'importazione CITES (allegato C), sia da una licenza FLEGT, come nel caso dell'Indonesia.

Si raccomanda di informare le autorità competenti qualora sia presentata una licenza FLEGT in relazione a legname CITES. L'autorità doganale può anche segnalare all'autorità competente eventuali irregolarità riscontrate rispetto ai requisiti CITES nel legname proveniente da paesi partner (ad esempio dubbi sulla conformità alle annotazioni CITES per le specie di legno oppure sul fatto che le specie siano selvatiche o provengano da coltivazioni ecc.), allo scopo di agevolare il riesame delle disposizioni riguardanti la CITES come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

Qualora la licenza FLEGT sia messa a disposizione dell'autorità doganale o dell'autorità competente, le irregolarità riscontrate nella stessa dovrebbero determinare ulteriori verifiche volte a garantire il rispetto della CITES.

3.4. Merci di natura commerciale e non commerciale

Il legno e i prodotti derivati di natura non commerciale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento FLEGT ⁽¹⁸⁾ e sono pertanto esenti dall'obbligo di essere coperti da una licenza FLEGT quando vengono importati nell'UE. La distinzione tra merci di natura commerciale e merci prive di carattere commerciale assume una rilevanza sempre maggiore nel contesto della crescente mobilità di persone e beni a tutti i livelli. I viaggiatori, i prestatori di servizi professionali, le persone che cambiano residenza o i consumatori che effettuano acquisti a distanza che comportano la fornitura diretta attraverso servizi postali o di corriere sono esempi di situazioni nelle quali le autorità doganali possono imbattersi in legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner.

Il regolamento FLEGT rinvia alla definizione di merci prive di carattere commerciale contenuta nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁹⁾. Di conseguenza, le merci prive di carattere commerciale nel contesto del sistema di licenze FLEGT sono costituite da legno e prodotti derivati che soddisfano i seguenti requisiti:

sono dichiarati per l'immissione in libera pratica su base occasionale;

⁽¹⁸⁾ Articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

e

appaiono riservati, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che li trasportano;

oppure appaiono destinati a essere offerti in regalo.

Si raccomanda alle autorità doganali di provvedere, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono, a informare le autorità competenti dello Stato membro in merito ai criteri applicati per valutare il carattere commerciale o non commerciale del legno e dei prodotti derivati e a informare altresì gli operatori economici e altri soggetti interessati.

Per quanto riguarda in particolare i materiali d'imballaggio, sebbene essi possano essere contemplati dagli AVP alla voce 4415 della nomenclatura combinata, quando vengono utilizzati esclusivamente per contenere, proteggere o trasportare altri prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento FLEGT e non dovrebbero essere assoggettati ai controlli all'importazione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT. Tale interpretazione dovrebbe essere letta in combinato disposto con le regole generali 5 a) e 5 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata ⁽²⁰⁾.

3.5. Controlli nell'ambito delle procedure doganali semplificate

Le autorità doganali possono concedere all'operatore economico che lo richiama e che soddisfi determinati criteri e condizioni l'autorizzazione ad avvalersi di procedure semplificate. L'operatore economico in questione può dunque avvalersi di formalità semplificate per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana e lo sdoganamento delle merci all'atto dell'importazione nell'UE o dell'esportazione dall'UE. L'uso delle procedure semplificate per l'importazione di legname FLEGT non dovrebbe compromettere l'efficace applicazione della normativa FLEGT. All'atto di concedere agli operatori del settore il beneficio delle procedure semplificate, si dovrebbe tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

- quando l'autorità doganale riceve una domanda di autorizzazione all'uso di una procedura semplificata che potrebbe riguardare il legname FLEGT, l'autorità competente può fornire il proprio parere prima che l'autorizzazione sia concessa;
- l'autorizzazione dovrebbe prevedere condizioni atte a garantire che le disposizioni relative al sistema di licenze FLEGT siano pienamente rispettate e che i necessari controlli possano essere eseguiti; a tal fine essa dovrebbe comprendere condizioni chiare riguardo ai seguenti aspetti:
 - prima che il legname FLEGT rientri nel campo di applicazione del regolamento FLEGT possa essere immesso in libera pratica è necessario che l'autorità competente abbia approvato una licenza FLEGT;
 - le autorità doganali devono avere la possibilità di effettuare controlli prima dell'immissione in libera pratica del legname;
 - lo svincolo del legname FLEGT, laddove concesso prima che l'autorità competente abbia approvato la licenza FLEGT, costituisce una violazione della legislazione FLEGT da segnalare all'autorità competente, che agisce secondo la legislazione nazionale. L'autorizzazione all'uso della procedura semplificata dovrebbe essere riveduta onde appurare se le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione siano ancora soddisfatte;
- le autorizzazioni esistenti dovrebbero essere rivedute e, se del caso, rese conformi alle suddette raccomandazioni.

3.6. La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico

In virtù della definizione di «carico» ⁽²¹⁾ contenuta nel regolamento di attuazione del regolamento FLEGT, ogni singola licenza FLEGT può essere presentata a un solo ufficio doganale nell'UE e, per agevolare lo sdoganamento, dovrebbe idealmente corrispondere a una sola dichiarazione doganale.

Per evitare che il legno e i prodotti derivati coperti da un'unica licenza FLEGT siano frazionati in più dichiarazioni doganali o siano presentati a più uffici doganali dell'UE, il rilascio della licenza FLEGT dovrebbe essere collegato alla quantità di legno e prodotti derivati inviata nello stesso momento e presentata contemporaneamente per l'immissione in libera pratica a un unico ufficio doganale, nei limiti di quanto sia ragionevolmente possibile prevedere all'atto del rilascio. Si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati riguardo a tale aspetto, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

Qualora un carico coperto da una licenza FLEGT sia «frazionato», l'autorità doganale dovrebbe comunicare all'autorità competente che non vi è corrispondenza tra le merci presentate all'ufficio doganale e la licenza FLEGT. L'autorità doganale dovrebbe concedere lo svincolo delle merci soltanto quando l'autorità competente abbia confermato che è stata presentata una licenza FLEGT valida (eventualmente una copia rettificata) in relazione alle merci dichiarate. La definizione di procedure chiare e una stretta collaborazione tra le autorità sono elementi imprescindibili. Nel caso in cui le merci siano dichiarate in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri in cui sono dichiarate dovrebbero comunicare tra loro per verificare, qualora venga presentata la stessa licenza FLEGT, l'autenticità e la validità della licenza e per assicurare l'esattezza di volumi, specie ecc.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²¹⁾ L'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione stabilisce che per «carico» si intende una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica.

3.7. Paese partner di esportazione

La normativa FLEGT definisce l'esportazione come l'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente il territorio di un paese partner per essere introdotti nell'Unione; pertanto il paese partner di esportazione è indicato nella dichiarazione doganale come paese di spedizione (riquadro 15 del DAU). Tale paese può coincidere o no con il paese di origine (riquadro 16 del DAU): ad esempio, se il legno viene tagliato in Indonesia e trasformato in Indonesia, il paese di origine è l'Indonesia; se il legno viene importato in Indonesia da un altro paese ed è trasformato in Indonesia, ma la produzione non è sufficiente a identificare i prodotti finiti come originari dell'Indonesia, il paese di origine non sarà allora l'Indonesia.

Il legname in transito è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento FLEGT e degli obblighi sanciti dalle disposizioni contenute negli AVP. In tale contesto, gli AVP definiscono il legno e i suoi derivati in transito come prodotti originari di un paese terzo che transitano nel territorio del paese partner sotto controllo doganale e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine ⁽²²⁾.

Sebbene la deroga prevista per il legno e i prodotti derivati in transito nei paesi partner non sia prevista dal regolamento FLEGT, dalla finalità e dalla struttura degli AVP ⁽²³⁾ si potrebbe desumere che l'obbligo di presentazione di una licenza FLEGT ai fini dell'immissione in libera pratica nell'UE non si applichi ai casi di transito definiti sopra. Il transito nel paese partner deve essere dimostrato alle autorità doganali mediante prove documentali valide ⁽²⁴⁾. Si raccomanda alle autorità doganali di istituire procedure chiare per la gestione di tale deroga e di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

3.8. Verifica delle licenze FLEGT

La verifica della validità di una licenza FLEGT spetta all'autorità competente. Il compito di effettuare la verifica può essere assegnato o delegato alle autorità doganali in virtù di accordi e procedure nazionali.

Tre aspetti principali concorrono a determinare la validità di una licenza:

- autenticità: la licenza è stata rilasciata dall'autorità preposta al rilascio di licenze nel paese partner;
- validità: la licenza è presentata all'autorità competente prima della sua scadenza;
- accuratezza: tutte le informazioni contenute nella licenza corrispondono al carico e agli altri documenti di accompagnamento, ad esempio per quanto riguarda il volume, la denominazione, la voce SA ecc. Ai fini del processo di verifica può essere necessario il contributo delle autorità doganali.

Si raccomanda alle autorità di stabilire procedure e criteri chiari che consentano di verificare la corrispondenza tra la licenza FLEGT e il carico, precisando quali elementi della licenza FLEGT sono confrontabili con i dati che figurano nella dichiarazione doganale o in altri documenti pertinenti. Si raccomanda inoltre di informare gli operatori economici e altri soggetti interessati in merito a tali criteri al fine di agevolare gli adempimenti.

3.9. Smaltimento del legname trattenuto

Ai sensi della normativa FLEGT, le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica o trattenere il legno e i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza possa non essere valida. Laddove stabiliscano che tale condizione si è verificata, le autorità competenti agiscono secondo la legislazione nazionale in vigore.

In caso di non conformità le autorità dovrebbero applicare la normativa e le procedure pertinenti, compresa la normativa doganale ⁽²⁵⁾, data la posizione non unionale delle merci. Si raccomanda tuttavia di provvedere affinché, per gli aspetti che non sono oggetto di una descrizione dettagliata nella normativa applicabile o nelle procedure esistenti, gli accordi nazionali contengano disposizioni chiare sulle azioni da intraprendere a seguito di una violazione, con particolare riguardo allo smaltimento delle merci.

⁽²²⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 1, lettera b), dell'AVP con il Camerun.

⁽²³⁾ Ciò si applica ai paesi partner nei quali è operativo un sistema di licenze FLEGT.

⁽²⁴⁾ Si veda l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Si vedano gli articoli da 197 a 200 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) e gli articoli da 248 a 250 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

ALLEGATO I

Glossario

CITES

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, attuata nell'Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (e relative modifiche), relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (il cosiddetto regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche, GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Le autorità doganali degli Stati membri dell'UE. Articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate dagli Stati membri per ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT. Le autorità doganali possono essere designate quali autorità competenti o specifiche funzioni possono essere loro delegate dalle autorità competenti.

Elenco delle autorità competenti:
ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

Autorità doganali

Autorità competente/competenti

Paese di spedizione Appendice C1 del regolamento delegato (UE) 2016/341
Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione

Il paese di spedizione collegato alla definizione di paese di provenienza. Entrambe le espressioni designano il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione. Il paese di spedizione deve essere indicato nel riquadro 15 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale è redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Paese di origine Articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il paese di origine è definito nel titolo II, capo 2, del codice doganale dell'Unione (articoli da 59 a 63) e deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Controlli doganali Articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013

Gli atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre norme che disciplinano l'introduzione delle merci nel mercato dell'Unione, quale ad esempio la normativa FLEGT.

Territorio doganale Articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il territorio doganale comprende i territori elencati all'articolo 4 del codice doganale dell'Unione.

Operatore economico Articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale. Tale persona è definita come *operatore del settore del legname* (cfr. la voce «operatore del settore del legname») quando opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati.

Esportazione Articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nell'Unione.

FLEGT – Regolamento (CE) n. 2173/2005

applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale

Per sistema di licenze FLEGT si intende il rilascio di licenze per il legno o i prodotti derivati ottenuti legalmente che sono oggetto di un accordo volontario di partenariato per l'esportazione verso l'Unione da paesi partner e la sua attuazione nell'UE.

Regolamento FLEGT Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Licenza FLEGT Articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un documento di formato standard, basato su un carico, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici.

Il regolamento FLEGT prevede la possibilità che la licenza FLEGT sia basata su un soggetto commerciale; tuttavia al momento della pubblicazione dei presenti orientamenti tutti gli AVP (ratificati, firmati o in fase di negoziato) contemplano soltanto licenze basate su un carico.

Carico FLEGT

Cfr. le definizioni di «carico» e di «legno e prodotti derivati».

Legname FLEGT

Legname importato da un paese partner che è stato immesso in libera pratica nell'UE.

Importazione Articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L'immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Legname prodotto legalmente Articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Il legno e i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname tagliato legalmente in un paese terzo e importato in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all'accordo di partenariato.

Autorità di rilascio delle licenze Articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT.

Unità di informazioni sulle licenze (LIU) Articolo 4, punto 4, dell'AVP con l'Indonesia

Un'unità responsabile dello scambio di informazioni che riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di documenti V-Legal e risponde alle domande delle autorità competenti o delle parti interessate.

Accordi nazionali

Il complesso degli accordi formali conclusi in uno Stato membro tra le autorità doganali e le autorità competenti, compresi tra l'altro i protocolli d'intesa, le modalità pratiche, le procedure e i piani d'azione.

Paese partner Articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Qualsiasi Stato o organizzazione regionale che aderisce a un accordo volontario di partenariato. Ai fini della normativa FLEGT e dei presenti orientamenti, i paesi partner che sono stati inseriti nell'allegato del regolamento FLEGT sono paesi partner che hanno iniziato a rilasciare licenze FLEGT.

Immissione in libera pratica delle merci Articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce unionale a una merce non unionale e ne consente l'immissione nel mercato unico. Implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Svincolo delle merci Articolo 5, punto 26, del regolamento (UE) n. 952/2013

L'atto con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione ai fini specificati dal regime doganale al quale è stata vincolata.

Carico Articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008

Una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentata a un ufficio doganale dell'UE per l'immissione in libera pratica.

Procedura semplificata

Articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013
Articolo 145 del regolamento (UE) n. 2446/2015

La procedura di domiciliazione e la procedura della dichiarazione semplificata definite di seguito:

procedura della dichiarazione semplificata: l'autorità doganale può autorizzare una persona a vincolare la merce a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento richiesti per la dichiarazione normale in dogana;

iscrizione nelle scritture del dichiarante: la procedura consente di vincolare le merci al regime doganale nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. La procedura è descritta all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché agli articoli da 226 a 228 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Operatore del settore del legname

Articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 2173/2005
Articolo 5, punto 5, del regolamento (CE) n. 952/2013

Una persona fisica o giuridica operante nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Legno e prodotti derivati

Articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005

I prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nell'Unione, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito al punto 21 dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

Accordo volontario di partenariato (AVP)

Articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un accordo commerciale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e un paese partner con cui l'Unione e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d'azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT.

ALLEGATO II

Quadro giuridico

Atto giuridico	Riferimento	Collegamento ipertestuale
Regolamento FLEGT	Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2173:IT:NOT
Regolamento di attuazione del regolamento FLEGT	Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1024:IT:NOT
Piano d'azione FLEGT	COM(2006) 302 def.	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0302:IT:NOT
Regolamento dell'UE sul legno (EUTR)	Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:IT:NOT
Regolamento delegato EUTR	Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:IT:NOT
Regolamento di esecuzione EUTR	Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:IT:NOT
Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio	Regolamento del Parlamento europeo e del Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1010
Convenzione CITES (adesione dell'UE)	GU L 384 del 31.12.1982, pag. 7	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1982:384:TOC
Regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0338R(03):IT:NOT
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0865:IT:NOT
Regolamento sulle licenze per il commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0792:IT:NOT
AVP con la Repubblica del Camerun	GU L 92 del 6.4.2011, pag. 4	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(02):IT:NOT
AVP con la Repubblica del Ghana	GU L 70 del 19.3.2010, pag. 3	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22010A0319(01):IT:NOT
AVP con la Repubblica di Liberia	GU L 191 del 19.7.2012, pag. 3	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(01):IT:NOT

Atto giuridico	Riferimento	Collegamento ipertestuale
AVP con la Repubblica di Indonesia	GUL 150 del 20.5.2014, pag. 252	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0252.01.ITA
Regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio	GUL 223 del 18.8.2016, pag. 1	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_de/2016/1387/oj?locale=it
AVP con la Repubblica centrafricana	GUL 191 del 19.7.2012, pag. 103	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(02):IT:NOT
AVP con la Repubblica del Congo	GUL 92 del 6.4.2011, pag. 127	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(03):IT:NOT
Codice doganale dell'Unione	Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952
Disposizioni d'applicazione del codice doganale	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2446 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2447 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0341

ALLEGATO III

Comunicazione

La tabella che segue riporta le disposizioni in materia di comunicazione figuranti nel regolamento FLEGT [regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio], nel relativo regolamento di attuazione [regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione] e nel regolamento (UE) n. 657/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione.

Comunicazione FLEGT

N.	Origine	Destinatario	Messaggio	Riferimento normativo
1	Commissione europea	Pubblico	Panoramica a livello dell'Unione sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri	Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FLEGT, come modificato dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio
2	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato I del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento FLEGT
3	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato II del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento FLEGT
4	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato III del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento FLEGT
5	Autorità competenti	Operatore economico	Ulteriori verifiche del carico	Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento FLEGT
6	Operatore economico	Autorità competenti/autorità doganali	Presentazione dell'originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci	Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FLEGT
7	Operatore economico	Autorità competenti/autorità doganali	Traduzione della licenza nella lingua ufficiale dello Stato membro	Articolo 5 del regolamento di attuazione
8	Operatore economico	Autorità competenti	Presentazione della licenza FLEGT	Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di attuazione
9	Operatore economico	Autorità doganali	Presentazione della dichiarazione in dogana: indicazione del numero della licenza nel riquadro 44 del DAU	Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di attuazione

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione
2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

(2020/C 20/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ALLAHKARAM Hossein (n. 2), ARAGHI Abdollah (n. 3), FAZLI Ali (n. 4), JAFARI Mohammad-Ali (n. 6), MOTLAGH Bahram Hosseini (n. 8), NAQDI Mohammad-Reza (n. 9), RADAN Ahmad-Reza (n. 10), RAJABZADEH Azizollah (n. 11), TAEB Hossein (n. 13), JAFARI- DOLATABADI Abbas (n. 19), ZARGAR Ahmad (n. 27), ESMALI Gholam-Hossein (n. 30), gen. d. dott. FIRUZABADI Seyyed Hasan (n. 38), HABIBI Mohammad Reza (n. 40), JAVANI Yadollah (n. 43), JAZAYERI Massoud (n. 44), SALARKIA Mahmoud (n. 51), HAJMOHAM-MADI Aziz (n. 57), BAGHERI Mohammad- Bagher (n. 58), BAKHTIARI Seyyed Morteza (n. 59), MOSLEHI Heydar (n. 61), KAZEMI Toraj (n. 64), MORTAZAVI Seyyed Solat (n. 69) e KHORAMABADI, Abdolsamad (n. 87), persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 28 gennaio 2020, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute prima del 15 febbraio 2020 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 3 della decisione 2011/235/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 359/2011.

⁽¹⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 gennaio 2020

(2020/C 20/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1085	CAD	dollari canadesi	1,4487
JPY	yen giapponesi	122,14	HKD	dollari di Hong Kong	8,6112
DKK	corone danesi	7,4726	NZD	dollari neozelandesi	1,6796
GBP	sterline inglesi	0,85275	SGD	dollari di Singapore	1,4943
SEK	corone svedesi	10,5548	KRW	won sudcoreani	1 286,08
CHF	franchi svizzeri	1,0737	ZAR	rand sudafricani	16,1045
ISK	corone islandesi	137,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6112
NOK	corone norvegesi	9,8815	HRK	kuna croata	7,4358
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 118,30
CZK	corone ceche	25,125	MYR	ringgit malese	4,5022
HUF	fiorini ungheresi	336,39	PHP	peso filippino	56,489
PLN	zloty polacchi	4,2433	RUB	rublo russo	68,2075
RON	leu rumeni	4,7794	THB	baht thailandese	33,647
TRY	lire turche	6,5604	BRL	real brasiliano	4,6360
AUD	dollari australiani	1,6154	MXN	peso messicano	20,6940
			INR	rupia indiana	78,7840

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedure di liquidazione

Decisione relativa alla revoca della licenza di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan (Euroamerican Insurance Company) AD per l'esercizio di attività di assicurazione

[Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2020/C 20/04)

Impresa di assicurazione	Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan (Euroamerican Insurance Company) AD oblast Sofia (stolitsa), obshtina Stolichna rayon Triaditsa ul. Tsar Asen I 17 1000 Sofia BULGARIA
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Decisione n. 1309-OZ del 17 dicembre 2019. — È revocata la licenza di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan AD per l'esercizio di attività di assicurazione (codice identificativo unico 124634117) concessa con decisione 238-OZ della commissione di sorveglianza finanziaria bulgara del 27 febbraio 2014. — Sono vietate la libera disponibilità delle attività di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan AD fino all'avvio della procedura di liquidazione o di insolvenza e la conclusione di nuovi contratti assicurativi per polizze di qualsiasi tipo nei sei mesi successivi alla data della decisione in parola. — Stefan Petrov Stefanov è nominato <i>kvestor</i> (amministratore straordinario) di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan AD fino alla nomina di un curatore fallimentare da parte dell'organo giurisdizionale competente o alla designazione di un liquidatore per l'impresa. L'amministratore straordinario assume le sue funzioni il giorno di pubblicazione della decisione in parola. Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan AD è rappresentata dall'amministratore straordinario. Qualsiasi azione intrapresa a nome di Zastrahovatelna kompaniya Euroamerikan AD in violazione del potere di rappresentanza dell'amministratore straordinario è nulla e priva di effetti.
Autorità competenti	Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria) oblast Sofia (stolitsa), obshtina Stolichna ul. Budapeshta 16 1000 Sofia BULGARIA
Autorità di vigilanza	Komisiya za finansov nadzor (commissione di sorveglianza finanziaria) oblast Sofia (stolitsa), obshtina Stolichna ul. Budapeshta 16 1000 Sofia BULGARIA
Amministratore straordinario nominato	Stefan Petrov Stefanov stefanoff@yahoo.com ul. Chervena roza 44 Sofia Bulgaria
Legge applicabile	Articolo 633, paragrafo 2, del codice delle assicurazioni bulgare, in combinato disposto con l'articolo 587, paragrafo 3, punto 3 Repubblica di Bulgaria

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e
dell'Indonesia**

(2020/C 20/05)

In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico («MSG») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia («i paesi interessati»), la Commissione europea ha ricevuto domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

Entrambe le domande sono state presentate il 21 ottobre 2019 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. («il richiedente») che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di glutammato monosodico.

Una versione consultabile delle domande e l'analisi del livello di sostegno delle domande da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.5 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/83 ⁽³⁾ e (UE) 2015/84 ⁽⁴⁾ della Commissione, del 21 gennaio 2015.

4. Motivazione del riesame

Le domande sono motivate dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione del dumping, nonché di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Avvisi di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 165 del 14.5.2019, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

4.1 **Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping**

4.1.1 *Indonesia*

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale dell'Indonesia, l'asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Indonesia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione nell'Unione.

Sulla base di tale confronto, che dimostra pratiche di dumping significative, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza del dumping da parte dell'Indonesia.

4.1.2 *Repubblica popolare cinese*

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della RPC data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente ha citato le informazioni contenute nella relazione per paese dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nella RPC ⁽⁵⁾. Il richiedente fa riferimento in particolare alle distorsioni che incidono su materie prime quali il grano (pag. 319) e l'ammoniaca (pag. 411), che costituiscono i principali elementi di costo nella produzione dell'MSG, nonché ai capitoli sulle distorsioni generali relative all'energia, ai terreni e al lavoro. Il richiedente ha inoltre citato informazioni disponibili al pubblico che dimostrano che i prezzi del grano nella RPC sono notevolmente distorti dall'intervento pubblico e che il governo cinese ha concesso sovvenzioni a singoli produttori cinesi di MSG.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza e reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto all'esportazione nell'Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.

Alla luce delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno della RPC non è opportuno a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁶⁾.

4.2 **Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento del livello attuale delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, a causa della capacità di esportazione dei produttori esportatori dei paesi interessati e dell'attrattiva del mercato dell'Unione. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all'esportazione cinesi e indonesiani sarebbero ad un livello sufficientemente basso da arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il richiedente sostiene infine che, se le misure dovessero scadere, un qualsiasi aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽⁵⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione «*Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations*» (Distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2.

⁽⁶⁾ I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2 **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nelle domande ⁽⁸⁾ entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾.

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulle domande (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alle domande) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3 **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori ⁽¹⁰⁾ del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. **Produttori dei paesi interessati oggetto dell'inchiesta**

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi delle domande di riesame disponibili sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2433.

⁽⁹⁾ Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

⁽¹⁰⁾ Per produttore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2433.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, informa le parti interessate, con una nota al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale nella RPC a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo rispetto alla RPC è la Thailandia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nei quali il prodotto oggetto del riesame è prodotto e venduto e per i quali siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, ove applicabile, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

La presentazione di informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo della RPC.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2433.

5.4 **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, il produttore dell'Unione del prodotto oggetto del riesame è invitato a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.4.1. *Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

Per consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni riguardanti l'unico produttore dell'Unione noto che essa ritiene necessarie all'inchiesta, Ajinomoto Foods Europe S.A.S. dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

Gli altri produttori dell'Unione e le eventuali associazioni rappresentative sono invitati a contattare la Commissione entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi.

⁽¹¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2433.

5.5. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2433. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

5.9. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹³⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi e-mail: TRADE-R712-MSG-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R712-MSG-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

⁽¹³⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

8. **Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti**

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. **Proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente motivata delle parti interessate.

Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e di altri termini previsti nel presente avviso o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate saranno limitate a un massimo di tre giorni supplementari. Tale proroga può essere estesa fino a un massimo di sette giorni se la parte richiedente può dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. **Omissa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omissa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. **Consigliere-auditore**

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Versione a diffusione limitata |
| <input type="checkbox"/> Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI GLUTAMMATO MONOSODICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELL'INDONESIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori dell'Indonesia e della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura e originario dei paesi interessati, indicare, per il periodo dell'inchiesta di riesame definito al punto 5.1 dell'avviso, compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, le vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽¹⁾ e in totale, le vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i cinque maggiori paesi importatori), le vendite sul mercato nazionale, la produzione e la capacità di produzione. Indicare l'unità di peso e la valuta utilizzate.

⁽¹⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Tabella I: Fatturato, volume delle vendite

	Tonnellate		Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
	Totale		
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽²⁾		
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome dei 5 maggiori paesi importatori e rispettivi volumi e valori		
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società			

Tabella II: Produzione e capacità di produzione

	Tonnellate
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

⁽²⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

ALLEGATO II

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI GLUTAMMATO MONOSODICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELL'INDONESIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'Indonesia e dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame, compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di glutammato monosodico quale definito nell'avviso di apertura e il peso corrispondente. Indicare l'unità di peso utilizzata.

	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dall'Indonesia e/o dalla RPC		

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO III

- Versione a diffusione limitata
- Versione consultabile dalle parti interessate
- (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI GLUTAMMATO MONOSODICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELL'INDONESIA**

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni sui fattori produttivi richieste al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste dovranno essere inviate alla Commissione all'indirizzo specificato nell'avviso di apertura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

**2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DALLE SOCIETÀ
COLLEGATE**

Fornire una breve descrizione del processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e tutti i sottoprodotti e i residui di produzione venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Fornire, se del caso, il corrispondente codice di classificazione del sistema armonizzato (SA) ⁽¹⁾ per ciascuna delle voci inserite nelle due tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto del riesame se il processo di produzione è diverso. Anche le società collegate coinvolte nella produzione dei fattori a monte utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame devono compilare un allegato distinto e indicare i fattori forniti.

⁽¹⁾ Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato «sistema armonizzato» o semplicemente «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Materie prime ed energia	Codice SA
<i>(Aggiungere righe supplementari se necessario)</i>	

Sottoprodotti e residui di produzione	Codice SA
<i>(Aggiungere righe supplementari se necessario)</i>	

La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9641 — SNAM/FSI/OLT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 20/06)

1. In data 7 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- SNAM S.p.A. (ITALIA),
- First State Investments International Ltd (REGNO UNITO),
- OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (ITALIA).

SNAM e FSI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di OLT.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SNAM: sviluppo e gestione integrata di infrastrutture per il gas, in particolare trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale in Italia e in altri paesi dell'Unione europea;
- FSI: divisione per la gestione di attivi di Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, che è uno dei principali gestori di attivi del Giappone e una controllata al 100 % di Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.;
- OLT: gestione di un'unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione per il gas naturale liquefatto in Italia, fornitura di capacità di rigassificazione a tutti i partecipanti al mercato interessati a condizioni trasparenti e non discriminatorie.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9641 – SNAM/FSI/OLT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0936 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2431 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT